

CONSIGLIO DI STATO

Adunanza plenaria, 30 novembre 1999, n. 23.

Annulla TAR Molise, 21 ottobre 1998, nn. 342 e 343.

Non necessariamente il mancato deposito dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali dei sottoscrittori comporta l'esclusione della lista, essendo nei poteri del segretario comunale acquisirli anche dopo lo spirare del termine ultimo per la presentazione delle liste e fino al momento della trasmissione degli atti alla Commissione elettorale circondariale ed essendo nei poteri della Commissione stessa disporre l'acquisizione entro un termine fissato.

Omissis. – La Commissione elettorale di ... ha ammesso alla competizione elettorale la lista "...", ritenendo non necessaria la produzione di tali certificati entro le ore 12 del ventinovesimo giorno antecedente la data della votazione, in quanto poi consegnati al segretario comunale alle ore 12,40 dello stesso giorno.

Gli appellati, con gli originari ricorsi di primo grado, richiamati anche nel corso dei giudizi d'appello, hanno ribadito che la mancata tempestiva produzione dei certificati dei presentatori della lista avrebbe dovuto comportarne l'esclusione.

Come è stato evidenziato nell'ordinanza di rimessione, sulla questione la giurisprudenza della V Sezione si è divisa.

Per un primo orientamento (V Sez., 3 ottobre 1994, n. 1091) gli artt. 28 e 32 del testo unico n. 570 del 1960 non prevedono che, mediante la presentazione di certificati, per i sottoscrittori debba essere dimostrata la qualità di elettori iscritti nelle liste del Comune. Pertanto, il giudice amministrativo non può ritenere sussistente un onere, che la legge non ha espressamente previsto, né può ravvisare una causa di esclusione dalla competizione elettorale.

Per l'orientamento più recente (V Sez., 24 febbraio 1999 n. 209; V Sez., 4 febbraio 1997 n. 137), la Commissione deve accertare se la presentazione della lista sia stata sottoscritta dagli elettori del Comune, sulla base della sola documentazione acquisita dal segretario comunale entro le ore 12 del ventinovesimo giorno antecedente la data della votazione, ai sensi dell'art. 32 comma 8 del T.U. n. 570 del 1960. Pertanto, va disposta l'esclusione della lista il cui presentatore entro tale termine finale, non abbia depositato anche i certificati elettorali di tutti i sottoscrittori.

6. - Ritiene l'Adunanza plenaria che la questione vada risolta sulla base del testo degli artt. 32 e 33 del T.U. approvato col D.P.R. n. 570 del 1960.

L'art. 32 dispone:

- al comma 3, che la dichiarazione di presentazione della lista deve essere sottoscritta da "elettori iscritti nelle liste del Comune", nel numero sancito dal precedente primo comma;
- al comma 8, che "la lista e gli allegati devono essere presentati alla segreteria del Comune dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedente la data della votazione";
- al comma 9, che "il segretario comunale, o chi lo sostituisce legalmente, rilascia ricevuta dettagliata degli atti presentati, indicando il giorno e l'ora della presentazione, e provvede a rimmetterli entro lo stesso giorno alla Commissione elettorale mandamentale competente per territorio".

L'art. 33 individua i poteri della Commissione elettorale circondariale, elenca i casi in cui essa ricusa le liste e, al comma 3, dispone che essa, "entro il ventiseiesimo giorno antecedente la data della votazione, si riunisce per udire nuovamente i delegati delle liste contestate o modificate, ammettere nuovi documenti e deliberare sulle modificazioni eseguite".

Dall'esame di tale normativa, si evince che la Commissione elettorale (come ha osservato la più recente giurisprudenza della V Sez.) deve accertare se, ai sensi dell'art. 32 comma 3 la dichiarazione di presentazione della lista sia stata sottoscritta dal prescritto numero di "elettori iscritti nelle liste del Comune".

Poiché la Commissione può ammettere la lista alla competizione solo nel caso di positivo riscontro della qualità di elettori dei sottoscrittori, ai sensi dell'art. 32 comma 3, è onere del presentatore della lista depositare i loro certificati elettorali.

Gli artt. 32 e 33 del testo unico non hanno però disposto il dovere della Commissione di ricusare senz'altro la lista, qualora non siano stati presentati tali certificati elettorali (come ha osservato la decisione n. 1091 del 1994 della V Sez. cit.).

La Commissione può valutare se i relativi riscontri, anche in considerazione della popolazione del Comune, vadano svolti d'ufficio sulla base dell'esemplare delle liste elettorali depositate presso di essa e, se risulti necessario, può invitare il presentatore a depositare i certificati elettorali, in applicazione dell'art. 33 ultimo comma, per il quale la Commissione può "ammettere nuovi documenti" e deliberare, entro il ventiseiesimo giorno antecedente la data della votazione.

Ciò comporta che:

- il segretario comunale, o chi lo sostituisce legalmente, è tenuto ad acquisire i certificati elettorali dei sottoscrittori, rilasciandone dettagliata ricevuta, anche se essi gli siano consegnati dal presentatore oltre le ore 12 del ventinovesimo giorno antecedente la data della votazione, purché ciò avvenga fino al momento in cui egli abbia rimesso la documentazione alla Commissione elettorale circondariale, ai sensi dell'art. 32 ultimo comma del T.U. n. 570 del 1960;

- il presentatore della lista, qualora non sia stato in grado di consegnare i certificati elettorali dei sottoscrittori al segretario comunale, può direttamente consegnarli alla Commissione elettorale circondariale, che non può ricusare la lista se, dalla documentazione trasmessa dal segretario comunale o direttamente consegnata dal presentatore, le risulti che essa sia stata sottoscritta dal prescritto numero di "elettori iscritti nelle liste del Comune";

- nel caso di mancata produzione (anche parziale) dei certificati da parte del presentatore della lista, la Commissione elettorale deve tenere conto della documentazione posta a sua disposizione e, qualora ritenga di non potere svolgere con la propria struttura gli adempimenti (perché particolarmente onerosi in ragione della popolazione del Comune), può disporre l'ammissione dei nuovi documenti, ai sensi dell'art. 33 ultimo comma (fissando un adempimento che va rispettato dal presentatore della lista, tenuto a collaborare con gli uffici perché vi sia il buon andamento dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 97 della Costituzione);

- qualora il presentatore della lista neppure abbia tenuto conto della statuizione di integrazione della documentazione, la Commissione elettorale ricusa la lista, a causa del mancato riscontro di quanto prescritto dall'art. 32 comma 3 del testo unico.

7. - Nel caso di specie, è pacifico (e del resto risulta dalla documentazione acquisita) che il presentatore della lista ha chiesto entro le ore 12 i certificati elettorali, poi consegnati al segretario comunale alle ore 12,40 del 25 aprile 1998 e trasmessi alla Commissione elettorale.

La Commissione elettorale ha ammesso alla competizione elettorale la lista "...", perché ha in concreto effettuato la verifica sulla effettiva sussistenza della qualità di elettore dei presentatori della lista, in base alla documentazione già consegnata nelle mani del segretario comunale.

Ciò comporta che l'ammissione della lista è stata disposta in conformità agli artt. 32 e 33 del T.U. n. 570 del 1960: le relative censure formulate in primo grado, in riforma delle sentenze impugnate, vanno respinte.

Omissis.